

DISCIPLINARE DI GARA

di cui al Bando di Gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 80 dell' 8 luglio 2011, 5 Serie Speciale – Contratti Pubblici

1. INTRODUZIONE

Il presente documento (d'ora in avanti anche il "disciplinare") disciplina, in conformità alle prescrizioni del bando di gara, la procedura, di cui alla delibera n. 497/10/CONS, per il rilascio ad operatori di rete dei diritti d'uso delle frequenze individuate dal piano nazionale di assegnazione per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 300/10/CONS, e successive modificazioni e integrazioni, per la realizzazione di reti televisive nazionali digitali terrestri, ai sensi di quanto previsto dalla delibera n. 181/09/CONS, Allegato A, punti 6 lettera f), 7, 8, 9.

Il presente disciplinare, rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni, Direzione generale Servizi di Comunicazione elettronica e di radiodiffusione, ai sensi del punto 10 del bando di gara, assieme al bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, costituiscono i soli documenti facenti fede ai fini della partecipazione alla procedura per l'assegnazione delle frequenze individuate dal piano nazionale di assegnazione per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 300/10/CONS, e successive modificazioni e integrazioni, per la realizzazione di reti televisive nazionali digitali terrestri.

Ai soli fini informativi, i testi del bando di gara e del disciplinare sono disponibili sul sito Internet www.sviluppoeconomico.gov.it

1.1 Definizioni

Ai fini del presente atto si intende per:

assegnazione: individuazione del blocco di frequenze attribuibile al partecipante al termine della procedura di gara con redazione della relativa graduatoria;

aggiudicazione: provvedimento formale del Ministero con cui si recepiscono le graduatorie formulate dalla commissione nominata ai sensi del punto 9 del Bando;

attribuzione: provvedimento con cui si rilascia il diritto d'uso all'aggiudicatario per il relativo blocco di frequenze;

Codice delle comunicazioni: il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche;

Decisione: la decisione della Commissione europea del 20 luglio 2010 che modifica gli Impegni allegati alla decisione della Commissione europea del 2 aprile 2003, caso n. COMP/M.2876;

Regolamento: il regolamento allegato alla delibera dell'Autorità del 23 settembre 2010, n. 497/10/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 285, del 6 dicembre 2010.

2. QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE DEL SETTORE DI RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA DIGITALE TERRESTRE

Si richiamano alcune delle principali disposizioni che regolano la materia e in particolare:

Legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1997;

Decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 e successive modificazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2001.

Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003, e in particolare gli artt. 14, comma 1, e 29, e successive modificazioni;

Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e successive modificazioni;

Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 novembre 2008, che approva il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 273 alla Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2008, e successive modificazioni;

Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 7 aprile 2009 n. 181/09/CONS, Allegato A;

Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 3 giugno 2010, n. 300/10/CONS;

Decisione della Commissione europea del 20 luglio 2010 che modifica gli Impegni allegati alla decisione della Commissione europea del 2 aprile 2003, caso n. COMP/M.2876;

Regolamento allegato alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 23 settembre 2010, n. 497/10/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 285, del 6 dicembre 2010;

Delibera dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011, recante "Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale".

Per ogni ulteriore aspetto si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

3. OGGETTO, AMBITO TERRITORIALE, DURATA E PRINCIPALI CONDIZIONI TECNICHE DEI DIRITTI D'USO

3.1 Oggetto dei diritti d'uso

I diritti d'uso hanno per oggetto blocchi di frequenze individuate dal piano nazionale di assegnazione per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 300/10/CONS, e successive modificazioni e integrazioni, per la realizzazione di reti televisive nazionali digitali terrestri, ai sensi di quanto previsto dalla delibera n. 181/09/CONS, Allegato A, punti 6 lettera f), 7, 8, 9, come di seguito indicati:

cinque diritti d'uso per frequenze per sistemi DVB-T su base nazionale, da utilizzare, di norma, in modalità isofrequenziale (di seguito, anche "SFN");

un diritto d'uso per sistemi avanzati di radiodiffusione digitale in tecnica DVB-H o, in alternativa, DVB-T2, su base nazionale, da utilizzare, di norma, in modalità SFN.

I diritti d'uso sono suddivisi in tre sottoinsiemi denominati, rispettivamente, A, B e C a loro volta suddivisi in complessivi sei lotti (frequenze), cui corrispondono altrettanti diritti d'uso. Più in particolare:

a) il sottoinsieme A si compone di tre autonomi lotti di assegnazione, pianificati per l'uso con sistemi di tipo DVB-T, cui corrispondono altrettanti diritti d'uso di frequenze per la realizzazione di reti di diffusione televisiva in ambito nazionale, denominati rispettivamente A.1, A.2 e A.3;

b) il sottoinsieme B si compone di due autonomi lotti di assegnazione, pianificati per l'uso con sistemi di tipo DVB-T, cui corrispondono altrettanti diritti d'uso di frequenze per la realizzazione di reti di diffusione televisiva in ambito nazionale, denominati rispettivamente B.1 e B.2;

c) il sottoinsieme C si compone di un autonomo lotto di assegnazione, pianificato per l'uso con sistemi avanzati di radiodiffusione digitale in tecnica DVB-H o in alternativa DVB-T2, cui corrisponde un diritto d'uso di frequenze per la realizzazione di reti di diffusione televisiva in ambito nazionale, denominato C.1.

3.2 Individuazione dei lotti di frequenze

Le frequenze oggetto della procedura di assegnazione di cui al punto 2.8 del bando sono riportate nello schema seguente, comprensive delle bande di guardia che separano le bande utili per il servizio.

sottoinsieme A			sottoinsieme B		sottoinsieme C
A.1	A.2	A.3	B.1	B.2	C.1
CH 6 (7) MHz 181-188 (MHz 188-195)	CH 25 (23) MHz 502-510 (MHz 486-494)	CH 28 (24, 59) MHz 526-534 (MHz 494-502) (MHz 774-782)	CH 55 MHz 742-750	CH 58 MHz 766-774	CH 54 MHz 734-742

Taluni lotti sono costituiti da un canale integrato con uno o più canali, conformemente a quanto riportato nella tabella dell'Allegato 1 alla delibera n. 300/10/CONS, come modificata dall'art. 3 della delibera n. 475/10/CONS.

3.3 Durata dei diritti d'uso

La durata dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 300/10/CONS, e successive modificazioni e integrazioni, per la realizzazione di reti televisive nazionali digitali terrestri, ai sensi di quanto previsto dalla delibera n. 181/09/CONS, Allegato A, punti 6 lettera f), 7, 8, 9, è pari a venti anni a partire dalla data di rilascio. I diritti d'uso sono rinnovabili e, per i primi cinque anni dalla data della definitiva cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica su frequenze terrestri (anche "switch-off"), non possono essere trasferiti a terzi o comunque essere messi a disposizione, anche su base temporanea, di soggetti diversi dall'aggiudicatario, fatta eccezione per il caso in cui tali operazioni intercorrano tra i soggetti aggiudicatari dei lotti di cui al sottoinsieme A ad esclusione dell'operatore di cui alla Decisione, ovvero aggiudicatari dei lotti di cui al sottoinsieme B che in esito alle procedure di cui al presente provvedimento non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del Regolamento.

Fatta salva la disciplina speciale per le società per azioni quotate in borsa, sono equiparati al trasferimento dei diritti d'uso:

- la vendita dell'intero capitale sociale del partecipante;
- il trasferimento del pacchetto di controllo del partecipante o l'acquisizione del controllo esclusivo da parte del soggetto che già ne deteneva il controllo congiunto;
- il trasferimento di un numero di azioni o quote che sommate a quelle già detenute dal socio gli attribuiscano il controllo della società;
- la sottoscrizione di aumenti di capitale che conferisca il controllo del partecipante;
- il passaggio del controllo del partecipante per effetto di influenza dominante, qualificata ai sensi dell'articolo 43, comma 14 e 15, del decreto legislativo 3 luglio 2005, n. 177, o la costituzione di diritti reali su cosa altrui, diritti reali di garanzia ovvero di diritti personali di godimento su quote o azioni in numero tale che comporti il controllo delle società;
- nel caso di società cooperative, la variazione della maggioranza di controllo a seguito di ammissione di nuovi soci;
- la cessione o anche il solo affitto o leasing dell'azienda;
- ogni altra ipotesi che, ai sensi della normativa vigente comporta la variazione del controllo.

3.4 Principali condizioni tecniche dei diritti d'uso

Ciascun titolare di diritti d'uso deve utilizzare il lotto di frequenze appartenente al sottoinsieme A o B, di cui al diritto d'uso assegnato con sistemi in standard DVB-T e il lotto di frequenze

appartenente al sottoinsieme C, di cui al diritto d'uso assegnato con sistemi in standard DVB-H o, in alternativa, DVB-T2, così come rispettivamente definiti dalle seguenti norme tecniche ETSI EN 300 – 744, ETSI EN 302 – 304 e ETSI DVB-T2 Standard.

I lotti di frequenze assegnati ai sensi della presente procedura sono utilizzabili esclusivamente per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 300/10/CONS, e successive modificazioni e integrazioni, per la realizzazione di reti televisive nazionali digitali terrestri ai sensi di quanto previsto dalla delibera n. 181/09/CONS, Allegato A, punti 6 lettera f), 7, 8, 9. Sono pertanto escluse le utilizzazioni in standard diversi o per finalità diverse.

3.5 Obblighi di copertura

Il singolo aggiudicatario, nella installazione ed esercizio della propria rete di trasmissione delle frequenze di cui alla presente procedura, deve assicurare in ogni caso, la copertura dell'80 per cento della popolazione nell'arco di cinque anni dalla data di effettiva disponibilità delle frequenze.

Fatte salve le conseguenze previste dalla normativa vigente in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal diritto d'uso delle frequenze, agli aggiudicatari che non rispettano gli obblighi di cui all'art. 11 del Regolamento, ivi incluso in particolare l'obbligo di copertura assunto con l'offerta aggiudicataria e la relativa tempistica, e l'obbligo di rispettare il piano editoriale aggiudicatario, può essere disposta la revoca del diritto d'uso nelle aree interessate ed è immediatamente inibito l'uso delle frequenze assegnate.

Nel caso in cui gli obblighi assunti in materia di realizzazione ed esercizio dell'infrastruttura, ivi inclusi gli impegni assunti in termini di copertura, non sono rispettati rispetto a quanto previsto nella domanda e nei relativi allegati, il Ministero procede ai sensi del successivo paragrafo 6.6.2

In caso di revoca nessun rimborso è dovuto agli aggiudicatari soggetti alla sanzione e le relative frequenze potranno essere riassegnate. I contratti di fornitura con i soggetti fornitori di contenuti devono esplicitamente prevedere l'evenienza della revoca del diritto d'uso.

4. AMMISSIONE ALLA PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE

4.1 Domande di partecipazione

L'ammissione alla procedura di assegnazione delle frequenze avviene successivamente alla presentazione delle domande di partecipazione, redatte in conformità alle previsioni di cui al punto 7 del bando di gara, e corredate della documentazione di cui ai punti 8 e 11 del medesimo bando.

La domanda e la documentazione di cui ai punti 8 e 11 del bando devono essere contenute in un unico plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante, recante l'indicazione del mittente e la dicitura "Domanda di partecipazione alla procedura per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre, di cui alla delibera n.497/10/CONS, del 23 settembre 2010, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni– NON APRIRE."

Il plico di cui al precedente capoverso deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate, a pena di esclusione, e controfirmate sui lembi di chiusura dal legale rappresentante, recanti l'indicazione del mittente e, rispettivamente, la dicitura:

Busta "A", Domanda e allegati;

Busta "B", Cauzione di gara;

4.1.1 Busta "A", Domanda e allegati

La busta "A" per ciascuno dei lotti per i quali i partecipanti intendono concorrere deve contenere la domanda, redatta ai sensi del punto 7 del bando e gli allegati di cui al punto 8 del medesimo bando.

In particolare, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione devono essere indicati:

- a) i dati relativi al soggetto richiedente, quali in particolare la denominazione, la forma giuridica, il numero di codice fiscale, la partita IVA, l'iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, la sede legale e il capitale sociale;
- b) gli estremi dell'autorizzazione generale di operatore di rete televisivo, ovvero l'impegno a conseguire la predetta autorizzazione entro sessanta giorni dalla eventuale aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze;
- c) la persona cui il Ministero può fare riferimento per tutti i rapporti con il soggetto partecipante, con indicazione del ruolo, recapito telefonico, fax ed e-mail nonché indirizzo cui far pervenire le eventuali comunicazioni;
- d) il lotto per cui si intende concorrere; nel caso in cui il partecipante intende presentare domande per più lotti esso lo deve precisare nel contesto di ciascuna domanda; in tale ipotesi esso deve impegnarsi esplicitamente a conservare la stessa forma societaria ovvero, nel caso di forma associata, la stessa composizione, per tutti i lotti, fino all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze;
- e) la tipologia di servizi che il richiedente intende offrire;
- f) l'eventuale impiego di sistemi di accesso condizionato;
- g) l'eventuale impegno ad aderire alla carta dei servizi per i programmi ad accesso condizionato diffusi;
- h) la sintesi del piano tecnico dell'infrastruttura, ivi inclusa la idoneità tecnica dell'impresa partecipante alla pianificazione e allo sviluppo della rete;
- i) la dichiarazione della conformità degli impianti previsti nel piano tecnico dell'infrastruttura, per caratteristiche, sistemi e modalità di funzionamento, alla normativa vigente, nonché alle disposizioni in materia antinfortunistica e di tutela e igiene del lavoro;
- l) la sintesi del piano commerciale dell'offerta dei servizi, degli eventuali rapporti con l'utenza, delle previsioni di mercato e degli obiettivi commerciali;
- m) considerazioni di sintesi con riferimento alla struttura d'impresa e alle esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione ed esercizio di reti di radiodiffusione televisiva;
- n) nel caso degli operatori tenuti alla cessione del 40 per cento della capacità trasmissiva, secondo quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento, denominazione del fornitore di contenuti indipendente che ha presentato una manifestazione di interesse unitamente ad una sintetica descrizione del progetto editoriale e della dichiarazione di ammissibilità rilasciata dall'Autorità;
- o) l'ordine preferenziale sui singoli lotti che compongono i sottoinsiemi A e B, e sottoinsieme B (solo nel caso delle fattispecie di cui al punto 7.8 del Bando);
- p) l'elenco degli allegati.

A pena di esclusione nella busta devono essere allegati i documenti di cui al punto 8 del bando dalla lett. a) alla lett. s).

4.1.2 Busta "B", Cauzione di gara

In ogni busta "B", ciascuna relativa al singolo diritto d'uso per il quale viene presentata domanda, dovrà essere contenuto, ai sensi del punto 11 del bando, a pena di esclusione, un deposito cauzionale di Euro 2.500.000,00 per lo specifico diritto d'uso per il quale è stata presentata domanda, costituito a favore del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica e di radiodiffusione, viale America 201, 00144 Roma, per una durata non inferiore a sei mesi, e comunque fino al rilascio dei diritti d'uso. Il deposito cauzionale è posto a garanzia della partecipazione alla procedura per l'assegnazione delle frequenze. Il deposito dovrà indicare specificamente l'oggetto della gara e lotto di frequenze per il quale è stato costituito.

Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante libretto di risparmio postale, intestato al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, ovvero quietanza di tesoreria a dimostrazione di avvenuto deposito (nel caso di utilizzo di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, detti titoli debbono essere calcolati al valore di Borsa del giorno precedente a quello della costituzione del deposito, e, per i titoli soggetti a tassazione, con detrazione dell'importo relativo), ovvero deposito effettuato presso uno degli istituti di credito di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni (la ricevuta o la dichiarazione di deposito dovrà essere redatta in bollo e le firme dei rappresentanti dei suddetti istituti dovranno essere autenticate).

In alternativa a tale deposito cauzionale potrà essere costituita cauzione in una delle forme previste dalla legge 10 giugno 1982, n. 348. In tali casi la fideiussione ovvero la polizza assicurativa, ciascuna per ogni blocco di frequenza per la quale è stata presentata domanda, dovranno essere redatte in bollo e in conformità al modello riportato in Allegato A al presente disciplinare, e le firme dei rappresentanti del rilasciante la fideiussione ovvero la polizza assicurativa dovranno essere autenticate. La fideiussione e la polizza assicurativa devono consentire l'escussione della somma garantita a prima richiesta, e dovranno altresì contenere l'espressa dichiarazione del rilasciante di aver preso integralmente conoscenza del bando e del disciplinare di gara, con particolare riferimento alle ipotesi di incameramento del deposito o di escussione della fideiussione o della polizza assicurativa.

Fatta salva la responsabilità del partecipante per l'eventuale danno arrecato all'amministrazione ovvero ad altri partecipanti in conseguenza di un comportamento che costituisce violazione del presente disciplinare, costituisce causa di incameramento del deposito, ovvero di escussione della fideiussione o della polizza assicurativa, costituiti ai sensi del presente punto, la violazione degli obblighi successivi all'aggiudicazione della gara di cui al paragrafo 6.2 del presente disciplinare, che comporta la decadenza dall'aggiudicazione per ciascun diritto d'uso interessato e il conseguente mancato rilascio del relativo provvedimento. In detta ipotesi saranno incamerati il deposito ovvero i depositi eventualmente costituiti, fatta salva ogni azione del Ministero per il risarcimento dell'eventuale maggior danno.



Salvo quanto previsto nei precedenti capoversi del presente paragrafo, successivamente al rilascio dei diritti d'uso sarà disposto lo svincolo del deposito, ovvero dei depositi, costituiti dai singoli partecipanti, ponendo in essere le formalità necessarie.

4.2 Lingua

La domanda di partecipazione e la documentazione a corredo ai sensi del punto 7 del bando di gara devono essere redatte in lingua italiana.

Le società che non hanno nazionalità italiana possono produrre la documentazione di cui sopra in lingua diversa da quella italiana, purché vengano consegnate con traduzione giurata in lingua italiana, che sarà la sola a far fede ai fini della presente procedura.

4.3 Richieste di informazioni chiarimenti

Ai sensi del punto 7.4 del bando di gara le richieste di informazioni e chiarimenti possono essere formulate esclusivamente in forma scritta, anche a mezzo fax ed e-mail con confide ricezione, fino alla scadenza del quindicesimo giorno dalla pubblicazione del bando di gara al Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni, Direzione Generale Servizi di comunicazione elettronica, Divisione III, fax +39.065913110 e  mailgara.digitaldividend@sviluppoeconomico.gov.it  Non saranno fornite risposte a richieste formulate non in forma scritta e pervenute oltre il suddetto termine.

Le risposte alle eventuali richieste di informazioni saranno rese pubbliche prima di venti giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, fermo restando l'anonimato del richiedente, sul sito Internet www.sviluppoeconomico.gov.it

4.4 Riserva del Ministero di richiedere idonea documentazione a comprova, integrazione o chiarimento dei requisiti

Il Ministero si riserva di richiedere in forma scritta, anche a mezzo fax con conferma di ricezione, idonea documentazione a comprova, integrazione o chiarimento dei requisiti di cui alle lettere da a) ad s) del punto 8.1 del Bando di gara. Detta eventuale richiesta indicherà un termine perentorio non inferiore a cinque giorni dalla data di spedizione, entro il quale il partecipante è tenuto, a pena di esclusione, a produrre tutta la documentazione richiesta. Il recapito della documentazione richiesta rimane a totale rischio del partecipante.

4.5 Ammissione alla procedura per l'assegnazione delle frequenze

La Commissione nominata ai sensi del punto 9 del Bando, verifica, in una seduta pubblica, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui ai punti 7, 8 e 11 stabilite nel Bando di gara e ai paragrafi 4.1 e 4.2 del presente Disciplinare.

Alla seduta pubblica può presenziare un rappresentante per ogni partecipante, munito di apposita delega.

L'apertura dei plichi avverrà secondo le seguenti modalità, a partire dal plico consegnato per primo in ordine di data e di ora:

a) apertura, per ciascun partecipante, del plico Busta "A" contenente la domanda e gli allegati, e verifica della sua completezza e conformità rispetto a quanto previsto dal paragrafo 4.1.1 del presente disciplinare;

b) successivamente apertura, per il medesimo partecipante, del plico Busta "B", ovvero dei plichi, contenenti, per ogni singolo diritto d'uso, il relativo deposito cauzionale, e verifica della conformità a quanto previsto dal presente disciplinare; qualora il relativo deposito non risulti conforme, anche singolarmente, a quanto previsto dal precedente paragrafo 4.1.2, il partecipante sarà escluso dalla procedura di assegnazione delle frequenze relativa allo specifico diritto d'uso.

Qualora la documentazione contenuta nel plico Busta "A" non risulti completa ovvero non conforme a quanto previsto al paragrafo 4.1.1 il partecipante sarà escluso dalla procedura di assegnazione dei diritti d'uso, senza procedere allo svolgimento della fase di cui alla lett.b).

L'ammissione o l'eventuale esclusione dalla procedura di assegnazione delle frequenze saranno comunicate all'interessato. L'eventuale esclusione è comunicata con provvedimento motivato.

4.6 Pubblicità

La denominazione dei soggetti ammessi alla procedura di assegnazione delle frequenze sarà resa pubblica sul sito Internet www.sviluppoeconomico.gov.it

4.7 Trattamento dei dati

I dati personali contenuti nella documentazione presentata dai partecipanti, anche relativa a soggetti terzi, sono trattati in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il titolare e responsabile del trattamento è il Ministero dello Sviluppo Economico.

4.8 Divieto di modificazioni soggettive

Non sono consentite modificazioni soggettive dei partecipanti successive alla presentazione della domanda di partecipazione, fino al rilascio dei diritti d'uso delle frequenze. Per modificazione soggettiva si intende qualsiasi forma di aggregazione tra due o più soggetti partecipanti ovvero, in caso di imprese che si impegnino a costituirsi in società di capitali prima del rilascio del diritto d'uso, la modificazione della composizione del raggruppamento mediante l'aggregazione di una o più imprese, ovvero la sostituzione di una o più imprese partecipanti, ovvero l'eliminazione di una o più delle imprese partecipanti.

Non costituisce modificazione soggettiva, ai sensi del presente disciplinare, la costituzione in società da parte di imprese che si siano impegnate, nella domanda di partecipazione, a costituirsi in

società di capitali prima del rilascio del diritto d'uso, ferma restando la composizione dell'azionariato ovvero dei titolari delle quote prevista nella domanda di partecipazione.

5. PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI D'USO DELLE FREQUENZE

5.1 Procedura e punteggi

La Commissione di cui al punto 9 del Bando procede, successivamente, in seduta riservata, alla valutazione delle domande dei soggetti ammessi alla procedura per l'assegnazione delle frequenze e della relativa documentazione.

Gli aventi titolo al rilascio dei diritti d'uso delle frequenze in gara sono individuati sulla base di graduatorie distinte per ciascun sottoinsieme A, B e C. All'interno di ciascun sottoinsieme sono redatte graduatorie distinte per ciascun lotto. I punteggi, in relazione alle domande presentate per ciascun lotto, conformemente all'art. 9, comma 1 del Regolamento e al punto 12 del Bando, sono attribuiti dalla Commissione, secondo principi trasparenti, obiettivi e non discriminatori, in applicazione dei seguenti criteri:

a) Piano tecnico dell'infrastruttura avendo riguardo ai seguenti parametri (totale massimo 35,00 punti):

a.1) idoneità tecnica dell'impresa partecipante o di sua controllata alla presente procedura alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui alla delibera n. 300/10/CONS e successive modificazioni e integrazioni. A tale parametro sono attribuiti un totale massimo di 12,00 punti sulla base dei seguenti criteri:

a.1.1) numero dei dipendenti, in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale, addetti alla progettazione, installazione, manutenzione e gestione di reti di diffusione televisiva su frequenze terrestri alla data di pubblicazione del Bando (totale massimo 4,00 punti).

Il punteggio massimo è attribuito al partecipante con il più elevato numero di dipendenti, in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale, addetti alla progettazione, installazione, manutenzione e gestione di reti di diffusione televisiva su frequenze terrestri alla data di pubblicazione del Bando.

I punteggi degli altri partecipanti sono attribuiti sulla base della seguente formula:

$$\text{Punteggion} = (\text{Dipn} / \text{Dipmax}) \times 4$$

Dove "Punteggion" equivale al punteggio di un generico partecipante; "Dipn" equivale al numero di dipendenti del generico partecipante attualmente addetti alle attività di cui sopra; e "Dipmax" equivale al numero di dipendenti, attualmente addetti alle attività di cui sopra, del partecipante cui è stato attribuito il punteggio massimo;

a.1.2) copertura delle reti di diffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale gestite dal partecipante espressa in termini di abitanti alla data di pubblicazione del Bando (totale massimo 4,00 punti):

Il punteggio massimo è attribuito al partecipante con il maggior numero di abitanti coperti dalle reti di diffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale gestite alla data di pubblicazione del Bando.

I punteggi degli altri partecipanti sono attribuiti sulla base della seguente formula:

$$\text{Punteggion} = (\text{An} / \text{Amax}) \times 4$$

Dove "Punteggion" equivale al punteggio di un generico partecipante; "(An)" equivale al numero di abitanti coperti dalle reti digitali terrestri del generico partecipante; e "(Amax)" equivale al numero di abitanti coperti dalle reti del partecipante cui è stato attribuito il punteggio massimo;

a.1.3) numero di impianti di diffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale gestiti dal partecipante alla data di pubblicazione del Bando (totale massimo 4,00 punti):

Il punteggio massimo è attribuito al partecipante con il più elevato numero di impianti digitali di diffusione televisiva su frequenze terrestri attualmente gestiti.

I punteggi degli altri partecipanti sono attribuiti sulla base della seguente formula:

$$\text{Punteggion} = (\text{Impn} / \text{Impmax}) \times 4$$

Dove "Punteggion" equivale al punteggio di un generico partecipante; "Impn" equivale al numero di impianti digitali terrestri del generico partecipante; e "Impmax" equivale al numero di impianti di cui trattasi del partecipante cui è stato attribuito il punteggio massimo;

a.2) descrizione della rete in relazione allo standard DVB in SFN adottato; tempistica di realizzazione della rete e della relativa copertura da garantire con apposita fideiussione o analoga garanzia, secondo le modalità stabilite al paragrafo 6.2 lett. a). In ogni caso, costituisce requisito minimo il raggiungimento della copertura dell'80 per cento della popolazione nazionale nell'arco di cinque anni dalla data di effettiva disponibilità delle frequenze. Il progetto della rete deve essere completo in ogni suo elemento e corredato da una descrizione grafica nella quale sono indicate tutte le stazioni di radiodiffusione e le relative aree di servizio nonché gli eventuali impianti di collegamento necessari alla diffusione dei programmi e da una descrizione dell'affidabilità e della qualità della trasmissione. A tale parametro sono attribuiti un totale massimo di 16,00 punti sulla base dei seguenti criteri:

a.2.1) numero di siti di diffusione televisiva in ambito nazionale su frequenze terrestri in tecnica digitale previsti al quinto anno dal progetto di rete (totale massimo 4,00 punti):

Il punteggio massimo è attribuito al partecipante con il più elevato numero di siti previsti dal progetto di rete al quinto anno.

I punteggi degli altri partecipanti sono attribuiti sulla base della seguente formula:

$$\text{Punteggion} = (\text{Sn} / \text{Smax}) \times 4$$

Dove "Punteggion" equivale al punteggio di un generico partecipante; "Sn" equivale al numero di siti previsti al quinto anno dal progetto di rete del generico partecipante; e "Smax" equivale al numero di siti del partecipante cui è stato attribuito il punteggio massimo;

a.2.2) copertura della popolazione al primo anno nelle aree in cui è disponibile la frequenza (totale massimo 3,00 punti):

Il punteggio massimo è attribuito al partecipante in grado di assicurare la più elevata copertura percentuale della popolazione allo scadere del primo anno decorrente dal momento in cui ha avuto effettiva disponibilità della frequenza.

I punteggi degli altri partecipanti sono attribuiti sulla base della seguente formula:

$$\text{Punteggion} = (\text{CP1n} / \text{CP1max}) \times 3$$

Dove "Punteggion" equivale al punteggio di un generico partecipante; "CP1n" equivale alla copertura percentuale della popolazione prevista al primo anno dal progetto di rete del generico partecipante; e "CP1max" equivale alla copertura percentuale della popolazione prevista dal progetto di rete del partecipante cui è stato attribuito il punteggio massimo;

a.2.3) copertura della popolazione al quinto anno (totale massimo 4,00 punti):

Il punteggio massimo è attribuito al partecipante in grado di assicurare la più elevata copertura della popolazione allo scadere del quinto anno decorrente dal momento in cui ha avuto effettiva disponibilità della la frequenza.

I punteggi degli altri partecipanti sono attribuiti sulla base della seguente formula:

$$\text{Punteggion} = (\text{CP5n} / \text{CP5max}) \times 4$$

Dove "Punteggion" equivale al punteggio di un generico partecipante; "CP5n" equivale alla copertura percentuale della popolazione prevista al quinto dal progetto di rete del generico partecipante; e "CP5max" equivale alla copertura percentuale della popolazione prevista dal progetto di rete del partecipante cui è stato attribuito il punteggio massimo.

Ai fini della presente procedura, le coperture sono univocamente calcolate nelle configurazioni utilizzate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella redazione del piano nazionale di assegnazione in tecnica digitale di cui alla delibera 300/10/CONS, corredate per la banda UHF dai seguenti parametri:

campo minimo medio 58 dB μ V/m;

rapporto C/I = 25 dB.

Resta inteso che per realizzare il progetto di rete ciascun partecipante potrà utilizzare la configurazione che più si adatta alle sue necessità. In questo caso dovrà calcolare e comunicare

anche i dati di copertura relativi alla sua configurazione, sui quali assumerà gli impegni di realizzazione;

a.2.4) capacità del Multiplex (totale massimo 2,00 punti):

Ai partecipanti che assicurano una capacità pari o superiori a 24 Mbit/s sono attribuiti 2,00 punti.

Ai partecipanti che assicurano una capacità pari o superiore a 20 Mbit/s ma comunque pari o inferiore 23,99 Mbit/s sono attribuiti 1,00 punto.

I partecipanti che assicurano una capacità inferiore a 20 Mbit/s sarà in ogni caso attribuito un punteggio pari a 0 punti;

a.2.5) qualità e completezza del progetto di rete, affidabilità e qualità della trasmissione. A tale criterio è attribuito un totale massimo di 3,00 punti sulla base dei seguenti parametri:

- i parametri che identificano univocamente ciascun impianto (file TD2, cartine topografiche con l'indicazione del punto di emissione); - il progetto della rete di distribuzione;
- l'indicazione del tipo di data-base utilizzato per il calcolo della popolazione servita;- l'indicazione dell'area minima (pixel) di riferimento per il calcolo della copertura in termini di territorio e di popolazione;
- la rappresentazione grafica della copertura della rete;
- il progetto di sincronizzazione della rete SFN;
- l'architettura adottata per garantire una adeguata affidabilità della rete.

a.3) innovazione tecnologica della rete prevista (quali flessibilità degli impianti trasmissivi, interattività, alta definizione, eventuale utilizzo di tecniche avanzate di modulazione e compressione) e uso efficiente della risorsa. A tale parametro sono attribuiti un totale massimo di 3,00 punti;

a.4) impatto ambientale e minimizzazione dello spill-over verso i Paesi confinanti della rete. A tale parametro sono attribuiti un totale massimo di 2,00 punti sulla base dei provvedimenti che si intende adottare per minimizzare:

- l'impatto paesistico e ambientale;
- lo spill-over verso e le eventuali interferenze con gli impianti dei Paesi confinanti;

a.5) metodologia e strumenti di pianificazione adoperati, sistemi di monitoraggio e controllo della rete e della qualità del servizio. A tale parametro sono attribuiti un totale massimo di 2,00 punti sulla base dei seguenti elementi:

- descrizione degli strumenti di pianificazione;
- validazione del sistema di pianificazione;
- descrizione del sistema di monitoraggio e controllo.

b) Piano commerciale dell'offerta dei servizi, degli eventuali rapporti con l'utenza, delle previsioni di mercato, degli obiettivi commerciali, nel rispetto delle norme di legge applicabili, avendo riguardo ai seguenti parametri (totale massimo 35,00 punti):

b.1) entità degli investimenti direttamente imputabili alla realizzazione ed esercizio della rete di diffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale e delle infrastrutture necessarie alla diffusione dei programmi, anche in rapporto al capitale sociale interamente versato dell'impresa partecipante. A tale parametro sono attribuiti un totale massimo di 8,00 punti sulla base dei seguenti criteri:

b.1.1) investimenti da effettuare direttamente imputabili alla realizzazione della rete e delle infrastrutture necessarie alla diffusione dei programmi (totale massimo 4,00 punti).

Il punteggio massimo è attribuito al partecipante che ha programmato di realizzare il più elevato ammontare di investimenti direttamente imputabili alla realizzazione della rete e delle infrastrutture di cui trattasi.

I punteggi degli altri partecipanti sono attribuiti sulla base della seguente formula:

$$\text{Punteggio} = (\text{Invn} / \text{Invmax}) \times 4$$

Dove "Punteggion" equivale al punteggio di un generico partecipante; "Invn" equivale all'ammontare di investimenti programmati dal generico partecipante; e "Invmax" equivale agli investimenti del partecipante cui è stato attribuito il punteggio massimo.

Ai partecipanti che hanno programmato di realizzare investimenti per un ammontare inferiore ad Euro 25 milioni sarà in ogni caso attribuito un punteggio pari a 0 punti;

b.1.2) rapporto fra capitale sociale interamente versato, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, e investimenti da effettuare direttamente imputabili alla realizzazione della rete e delle infrastrutture necessarie alla diffusione dei programmi (totale massimo 4,00 punti):

Il punteggio massimo è attribuito al partecipante con il più elevato rapporto fra capitale sociale interamente versato, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, e investimenti da effettuare direttamente imputabili alla realizzazione della rete e delle infrastrutture necessarie alla diffusione dei programmi.

I punteggi degli altri partecipanti sono attribuiti sulla base della seguente formula:

$$\text{Punteggion} = (\text{CIn} / \text{CImax}) \times 4$$

Dove "Punteggion" equivale al punteggio di un generico partecipante; "CIn" equivale al rapporto fra capitale sociale e investimenti del generico partecipante; e "CImax" equivale al rapporto fra capitale sociale ed investimenti del partecipante cui è stato attribuito il punteggio massimo.

Ai partecipanti che si caratterizzano per la presenza di un rapporto fra capitale sociale ed investimenti diretti inferiore al 5 per cento sarà in ogni caso attribuito un punteggio pari a 0 punti;

b.2) piano di impresa, in particolare in relazione alla sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria delle attività nel medio e lungo periodo, con previsioni e obiettivi di mercato; coerenza e credibilità del piano. A tale parametro sono attribuiti un totale massimo di 9,00 punti sulla base dei seguenti criteri:

b.2.1) realizzazione di un margine operativo positivo fin dal primo anno di attività e per almeno i successivi tre anni superiore al 10 per cento dei ricavi tipici da attività di operatore di rete televisiva terrestre in tecnica digitale (totale massimo 2,00 punti);

b.2.2) esistenza di contratti con fornitori di contenuti televisivi abilitati alla diffusione su frequenze terrestri in tecnica digitale valutati in base all'esperienza del predetto fornitore di contenuti nel settore televisivo e al successo commerciale della propria offerta televisiva. A tale criterio sono attribuiti un totale massimo di 2,00 punti sulla base dei seguenti parametri:

b.2.2.1) 1,00 punto è attribuito al partecipante che ha stipulato un contratto per la diffusione di contenuti del fornitore con la maggiore anzianità in termini di presenza continuata nel settore televisivo e, segnatamente, nella fornitura di contenuti, in tecnica analogica o digitale.

I punteggi degli altri partecipanti sono attribuiti sulla base della seguente formula:

$$\text{Punteggion} = (\text{An} / \text{Amax}) \times 1$$

Dove "Punteggion" equivale al punteggio di un generico partecipante; "An" equivale all'anzianità nel settore televisivo espressa in termini di anni del fornitore di contenuti che ha stipulato un contratto con il generico partecipante; e "Amax" equivale all'anzianità espressa in termini di anni del fornitore di contenuti che ha stipulato un contratto con il partecipante cui è stato attribuito il punteggio massimo;

b.2.2.2) 1,00 punto è attribuito al partecipante che ha stipulato un contratto per la diffusione di contenuti del fornitore che negli ultimi tre anni ha registrato il miglior risultato ante imposte al netto degli oneri finanziari. Il risultato dell'ultimo triennio equivale alla media semplice dei risultati del periodo di cui trattasi.

I punteggi degli altri partecipanti sono attribuiti sulla base della seguente formula:

$$\text{Punteggion} = (\text{Rn} / \text{Rmax}) \times 1$$

Dove "Punteggion" equivale al punteggio di un generico partecipante; "Rn" equivale al risultato degli ultimi tre anni del fornitore di contenuti del generico partecipante; e "Rmax" equivale al risultato degli ultimi tre anni del fornitore di contenuti del partecipante cui è stato attribuito il punteggio massimo;

b.2.3) esistenza di contratti firmati e vincolanti con fornitori di contenuti aventi una durata minima pari a quattro anni (totale massimo di 3,00 punti);

b.2.4) esistenza di fideiussione triennale prestata dai fornitori di contenuti a garanzia del pagamento dell'affitto di capacità trasmissiva (totale massimo di 2,00 punti). La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata di anno in anno in misura proporzionale alla durata del contratto. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare del partecipante. La fideiussione di cui al presente punto non può essere richiesta dagli operatori di tipo B ai fornitori di contenuti indipendenti che beneficiano delle misure asimmetriche relative alla cessione del 40 per cento della capacità trasmissiva. Conseguentemente, per gli operatori di tipo B il punteggio massimo previsto al presente punto potrà essere attribuito in funzione dell'esistenza di fideiussioni inerenti il restante 60 per cento della capacità trasmissiva.

b.3) Caratteristiche dei piani editoriali valutate attraverso l'esame dei programmi previsti con i fornitori di contenuti, anche non indipendenti, con particolare rilievo all'innovatività (interattività, alta definizione, mobilità, etc.), fatte salve le norme comunque applicabili circa la programmazione sia in chiaro che a pagamento; per gli operatori di tipo B il piano editoriale relativo al 40 per cento della capacità trasmissiva del multiplex obbligato deve includere i fornitori di contenuti per i quali l'Autorità ha comunicato l'ammissibilità ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento; i predetti operatori di rete non possono impedire la collocazione dei fornitori di contenuti su più multiplex ovvero la loro riallocazione in caso di mancata aggiudicazione del multiplex soggetto a tale obbligo. A tale parametro sono attribuiti un totale massimo di 8,00 punti (solo per il lotto C.1, 6,00 punti) da distribuire come segue:

- esistenza di programmi in alta definizione: 6,00 punti (solo per il lotto C.1, 4,00 punti);
- disponibilità dei contenuti anche via broadband (tv e pc) lineare e non lineare: 2,00 punti.

b.4) quantità e varietà di programmi da trasmettere, escludendo dal computo la ritrasmissione a distanza di tempo dei medesimi contenuti, anche su altri canali. A tale parametro sono attribuiti un totale massimo di 5,00 punti (solo per il lotto C.1, 4,00 punti) avendo riguardo ai seguenti criteri:

b.4.1) nuovi canali televisivi, appositamente ideati per la partecipazione alle presenti procedure di gara, anche a promozione delle culture regionali o locali (totale massimo 2,00 punti):

- un canale: 1,00 punto;
- - due o più canali: 2,00 punti.

b.4.2) numero di canali trasportati (SD e HD) (totale massimo 3,00 punti) (solo per il lotto C.1, 2,00 punti):

- almeno 5 canali, con almeno 1 canale HD, o almeno 3 canali HD: 3,00 punti (solo per il lotto C.1, 2,00 punti);

- almeno 5 canali in SD: 1,50 punti (solo per il lotto C.1, 1,00 punto);
- da 2 a 4 canali, con almeno un 1 canale HD: 1,50 punti (solo per il lotto C.1, 1,00 punto);
- da 2 a 4 canali: 1,00 punto (solo per il lotto C.1, 0,50 punti);

b.5) qualità dei piani editoriali dei programmi previsti, con previsioni di promozione della competizione ed incidenza sul pluralismo del sistema informativo, individuando anche indici di qualità e di capacità di attrazione del pubblico da utilizzare per la sua valutazione, evidenziando le caratteristiche di particolare valore culturale ed educativo e di promozione della realizzazione e sviluppo di opere europee e nazionali, fatte salve le norme comunque applicabili circa la programmazione sia in chiaro che a pagamento. A tale parametro sono attribuiti un totale massimo di 3,00 punti;

b.6) rapporti con l'utenza da parte dei fornitori di servizi, ivi inclusi i piani di "customer service" e la carta dei servizi, con particolare riferimento alle caratteristiche contrattuali e tecniche e alle modalità di accesso ai servizi particolarmente favorevoli ai clienti, ivi inclusa la guida elettronica ai programmi e il sistema di accesso condizionato, nell'eventuale offerta di programmi a pagamento,

fatte salve le norme comunque applicabili in materia contrattuale e di tutela dell'utenza. A tale parametro sono attribuiti un totale massimo di 2,00 punti avendo riguardo ai seguenti criteri:

- sito Internet dedicato ed EPG: 0,50 punti;
- call center dedicati:
- da 0 a 200 operatori: 0,50 punti;
- da 200 a 400 operatori: 0,50 punti;
- oltre 400 operatori: 1,50 punti

b.7) solo per il lotto C.1, carattere innovativo dell'offerta in relazione (totale massimo 3,00 punti):

b.7.1) per i sistemi DVB-H alle sinergie previste con i servizi di comunicazione mobile e possibilità di roaming (totale massimo 3,00 punti); oppure

b.7.2) per i sistemi DVB-T2 alla realizzazione di un'offerta innovativa utilizzando i sistemi di compressione MPEG 4 (totale massimo 3,00 punti).

c) Struttura d'impresa del soggetto partecipante o di sua controllata ed esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione di reti di radiodiffusione televisiva, avendo riguardo ai seguenti parametri (totale massimo 30,00 punti):

c.1) esperienze in possesso diretto della società offerente o presenti nella compagine societaria di riferimento ed investimenti effettuati. A tale parametro sono attribuiti un totale massimo di 8,00 punti sulla base dei seguenti criteri:

c.1.1) esperienze dirette nella realizzazione ed esercizio di reti di comunicazione elettronica (totale massimo 4,00 punti):

- massimo 4,00 punti nel caso di esperienze dirette nella realizzazione ed esercizio di reti di radiodiffusione televisiva; o
- massimo 2,00 punti nel caso di esperienze dirette nella realizzazione ed esercizio di reti di comunicazione elettronica diverse da quelle di cui al precedente trattino.

c.1.2) investimenti diretti nella realizzazione ed esercizio di reti di comunicazione elettronica (totale massimo 4,00 punti):

- nel caso di investimenti diretti in reti di radiodiffusione televisiva, massimo 4,00 punti sulla base dei seguenti principi:

- investimenti pari o superiori a Euro 200 milioni: 4,00 punti;
- investimenti superiori a Euro 80 milioni ma inferiori a Euro 200 milioni: 2,00 punti;
- investimenti inferiori a Euro 80 milioni: 0 punti;
- nel caso di investimenti diretti in reti di comunicazione elettronica diverse da quelle di cui al precedente trattino, massimo 2,00 punti sulla base dei seguenti principi:
- investimenti pari o superiori a Euro 200 milioni: 2,00 punti;
- investimenti superiori a Euro 80 milioni ma inferiori a Euro 200 milioni: 1,00 punti;
- investimenti inferiori a Euro 80 milioni: 0 punti.

c.2) Struttura societaria, qualificazioni ed esperienze. A tale parametro sono attribuiti un totale massimo di 10,00 punti avendo riguardo ai seguenti criteri:

c.2.1) dimensione della società o del gruppo di cui la società fa parte valutato in funzione del fatturato complessivo realizzato dal gruppo nell'ultimo triennio e del patrimonio netto consolidato risultante dall'ultimo bilancio: 6,00 punti;

c.2.2.) esperienza nella progettazione, realizzazione e gestione di reti terrestri di diffusione televisiva in tecnica analogica o digitale. A tale parametro sono attribuiti un totale massimo di 4,00 punti avendo riguardo ai seguenti criteri.

Il punteggio massimo è attribuito al partecipante con il maggior numero di anni esperienza nella progettazione, realizzazione e gestione di reti di diffusione televisiva.

I punteggi degli altri partecipanti sono attribuiti sulla base della seguente formula:

$$\text{Punteggio} = (E_n / E_{\text{max}}) \times 4$$

Dove "Punteggion" equivale al punteggio di un generico partecipante; "En" equivale agli anni di esperienza del generico partecipante nella progettazione, realizzazione e gestione di reti di diffusione televisiva; e "Emax" equivale agli anni di esperienza del partecipante cui è stato attribuito il punteggio massimo;

c.3) livelli occupazionali diretti, incluse le Società controllate, separando quelli imputabili a società collegate o a società fornitrici di servizi e prodotti. A tale parametro sono attribuiti un totale massimo di 3,00 punti.

Il punteggio massimo è attribuito al partecipante con il maggior livello occupazionale diretto calcolato in funzione del maggior numero di dipendenti, in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale, addetti alla progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di reti di comunicazione elettronica.

I punteggi degli altri partecipanti sono attribuiti sulla base della seguente formula:

$$\text{Punteggion} = (\text{Dipn} / \text{Dipmax}) \times 3$$

Dove "Punteggion" equivale al punteggio di un generico partecipante; "Dipn" equivale al numero di dipendenti del generico partecipante attualmente addetti alle attività di cui sopra; e "Dipmax" equivale al numero di dipendenti, attualmente addetti alle attività di cui sopra, del partecipante cui è stato attribuito il punteggio massimo;

c.4) capacità di realizzazione dell'attività in termini di personale e relativa competenza, incluso il programma di impiego dello stesso (totale massimo 2,00 punti).;

c.5) capacità di autofinanziamento nell'arco temporale di vigenza dell'autorizzazione generale per operatore di rete. A tale parametro sono attribuiti un totale massimo di 7,00 punti sulla base dei seguenti criteri:

nel periodo di 20 anni (totale massimo di 3,00 punti):

autofinanziamento = o < di investimenti: 0 punti;

autofinanziamento = o > di investimenti x 1,3: 1,00 punto;

autofinanziamento = o > di investimenti x 1,6: 3,00 punti;

nei primi 7 anni (totale massimo di 4,00 punti):

autofinanziamento = o < ad investimento: 0 punti;

autofinanziamento = o > di investimento x 1,2: 1,00 punto;

autofinanziamento = o > di investimento x 1,4: 4,00 punti.

Ai fini del presente bando l'autofinanziamento è calcolato sulla base della seguente formula:

$$\text{Autofinanziamento} = \text{Utile netto} + \text{Ammortamento}.$$

In nessun caso la gestione ed esercizio di reti digitali di diffusione televisiva a titolo temporaneo e sperimentale su frequenze terrestri oggetto della presente gara verrà considerata nella valutazione dei summenzionati criteri.

I punteggi assegnati nell'ambito della presente procedura sono arrotondati alla seconda cifra decimale, con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale successiva alla seconda cifra è pari o superiore a 5; per difetto se inferiore.

I soggetti che non raggiungono una soglia pari a un minimo di 51,00 punti su di un totale di 100,00 attribuibili non sono collocati in graduatoria.

In caso di parità è accordata la preferenza all'operatore che non ha la disponibilità di reti televisive (analogiche o digitali) terrestri operanti sul territorio nazionale. In caso di parità tra soggetti che non hanno la disponibilità di reti televisive (analogiche o digitali) terrestri operanti sul territorio nazionale, o di parità tra soggetti che hanno la disponibilità di reti televisive (analogiche o digitali) terrestri operanti sul territorio nazionale, la preferenza è accordata secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda di cui al punto 7 del bando.

Al fine di attuare le riserve e le limitazioni di cui al punto 2.9 del bando, nel caso in cui un operatore che attualmente esercita tre reti nazionali in tecnica analogica consegua il punteggio più alto in ambedue le graduatorie per i lotti del sottoinsieme B, la Commissione associa la risorsa frequenziale all'unico diritto d'uso assegnabile, secondo l'ordine preferenziale sui singoli lotti espresso nella domanda ai sensi del punto 7.8 lett. a) del bando.

Analogamente, ove un operatore che attualmente esercisce una rete nazionale in tecnica analogica consegua il punteggio più alto in tutte e cinque le graduatorie dei singoli lotti dei sottoinsiemi A e B, la Commissione associa le risorse frequenziali ai quattro diritti d'uso assegnabili, secondo l'ordine preferenziale sui singoli lotti espresso nella domanda ai sensi del punto 7.8 lett. b) del bando.

Le risorse frequenziali non assegnabili all'operatore con il punteggio più alto in base alle fattispecie di cui al punto 7.8 del bando, saranno assegnate in ordine decrescente di graduatoria dei lotti interessati all'operatore seguente, se presente.

I partecipanti classificatisi al primo posto delle graduatorie dei lotti A.1, A.2 e A.3; B.1 e B.2; C.1, fatta salva l'applicazione del punto 12.6 del bando, sono rispettivamente inseriti nelle graduatorie del sottoinsieme A, sottoinsieme B e sottoinsieme C. Tutte le graduatorie sono rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito Internet del Ministero.

5.2 Procedura in caso di frequenze non assegnate

Qualora in esito alla procedura di cui al punto 12 del bando e paragrafo 5.1 del presente Disciplinare ovvero in caso di successiva revoca fossero rimasti diritti d'uso non assegnati, la loro destinazione sarà decisa dall'Autorità conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 del regolamento di cui alla delibera n. 497/10/CONS, del 23 settembre 2010.

5.3 Aggiudicazione

I diritti assegnati in base alle procedure di cui al presente capitolo sono aggiudicati secondo le modalità di cui al successivo capitolo 6 del presente disciplinare.

6. ATTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE DEI DIRITTI D'USO E PROCEDURA DI RILASCIO DEI DIRITTI D'USO

6.1 Comunicazioni agli aggiudicatari

Il Ministero provvede ad inviare comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ai soggetti interessati con contestuale richiesta di effettuare gli adempimenti di cui al successivo paragrafo 6.2. Le frequenze così aggiudicate saranno riportate nel provvedimento di rilascio del diritto d'uso.

6.2 Adempimenti preliminari al rilascio del diritto d'uso

Gli aggiudicatari, ai fini del rilascio del diritto d'uso, ovvero dei diritti d'uso, cui hanno titolo, hanno l'obbligo di:

a) costituire, entro quaranta giorni dalla data di spedizione della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, un deposito cauzionale a garanzia della realizzazione ed esercizio della rete per ogni blocco di frequenza oggetto di aggiudicazione con una delle modalità di cui al paragrafo 4.1.2. Il deposito cauzionale dovrà essere redatto in bollo e in conformità al modello riportato in Allegato B al presente disciplinare, e le firme dei rappresentanti del rilasciante il deposito cauzionale dovranno essere autenticate. Il deposito cauzionale, della durata di cinque anni o fino alla realizzazione ed esercizio della rete, deve consentire l'escussione della somma garantita a prima richiesta, e dovrà altresì contenere l'espressa dichiarazione del rilasciante di aver preso integralmente conoscenza del bando e del disciplinare di gara, con particolare riferimento all'ipotesi di escussione del deposito cauzionale. L'importo del deposito cauzionale è pari al 10 per cento dell'importo degli investimenti di cui al paragrafo 5. 1 lett. b.1) del presente disciplinare.

b) versare gli oneri derivanti dalle procedure di aggiudicazione di cui al presente bando, compreso il compenso dovuto ai soggetti esterni incaricati per il supporto all'attività del Ministero. Il versamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione, secondo le modalità che saranno comunicate dal Ministero, entro 30 giorni dalla data di spedizione della comunicazione di aggiudicazione. Detti oneri saranno ripartiti fra gli aggiudicatari in ragione del numero dei lotti assegnati a ciascuno di essi. L'importo complessivo di detti oneri è pari a € 600.000,00 + IVA;

c) rispettare le disposizioni in materia di separazione societaria previste dall'articolo 5, comma 1, lettera g), del Testo Unico;

d) produrre, ai fini del rilascio dei diritti d'uso, entro quaranta giorni dalla data di spedizione della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, la documentazione di cui al paragrafo 6.3.

Il mancato assolvimento anche di uno solo degli obblighi di cui alle lettere precedenti comporta la decadenza dall'aggiudicazione: si applica in tal caso la disposizione dell'incameramento del deposito cauzionale di cui al paragrafo 4.1.2 del presente Disciplinare. E' facoltà del Ministero concedere, su richiesta dell'aggiudicatario, una proroga dei termini di consegna della documentazione di cui alla lettera d). Detta proroga, non superiore a trenta giorni, potrà essere concessa una sola volta.

6.2.1 Titoli autorizzatori e contributi per il rilascio del diritto d'uso

Gli aggiudicatari sono comunque tenuti a richiedere, ove necessari e ove non ne siano già in possesso, gli specifici titoli autorizzatori previsti dalla normativa vigente in materia di offerta di servizi audiovisivi o di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato ai sensi di quanto previsto dal Testo Unico, nonché quelli previsti in materia di comunicazione elettronica ai sensi di quanto previsto dal Codice delle comunicazioni e a rispettarne i relativi obblighi. Il procedimento per il conseguimento dell'atto autorizzatorio eventualmente richiesto a tale titolo non fa parte del presente procedimento, ed è integralmente retto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Gli aggiudicatari dei diritti d'uso sono tenuti al pagamento dei diritti amministrativi di cui all'articolo 34 del Codice delle comunicazioni, in relazione ai necessari titoli autorizzatori per l'offerta dei servizi, nonché dei contributi per la concessione dei diritti d'uso delle frequenze e dei diritti di installare infrastrutture di cui all'articolo 35 del Codice delle comunicazioni.

6.3 Documentazione amministrativa richiesta

Gli aggiudicatari sono tenuti a consegnare al Ministero, entro i termini indicati al paragrafo 6.2, lett. d) la seguente documentazione:

1. Atto costitutivo e statuto, in copia autentica, dell'aggiudicatario;
2. Certificato della Camera di commercio attestante l'avvenuto versamento dell'intero capitale sociale;
3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da parte del legale rappresentante della società e degli altri componenti dell'organo di amministrazione della società;
4. Certificato di iscrizione nel registro delle imprese per le società aventi nazionalità italiana, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/00; per le società aventi nazionalità diversa da quella italiana la prova dell'iscrizione avviene, secondo le modalità vigenti nel paese di stabilimento, con l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali istituiti in tale paese, ovvero tramite presentazione di una dichiarazione giurata o di idonea certificazione attestanti detta iscrizione;
5. Certificati da cui risulti che gli amministratori della società non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/00. Nel caso in cui il paese di cittadinanza ovvero residenza del singolo amministratore non rilasci detti certificati o certificati equivalenti, è ammessa la produzione di una autodichiarazione sottoscritta nelle forme di cui al DPR 445/00;

6.4 Richiesta di integrazioni e chiarimenti

Il Ministero si riserva la facoltà di chiedere integrazioni o chiarimenti in ordine alla documentazione presentata ai sensi del precedente paragrafo 6.3, entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione medesima. Il soggetto interessato è tenuto a fornire, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, dette integrazioni e chiarimenti entro quindici giorni dall'avvenuta ricezione delle richieste del Ministero: in tale circostanza i termini per il rilascio del diritto d'uso saranno automaticamente prorogati per trenta giorni.

6.5 Rilascio dei diritti d'uso

Il Ministero provvede al rilascio dei diritti d'uso, per ciascun aggiudicatario, entro settanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione adottato ai sensi del paragrafo

6.1, dandone specifica comunicazione a tutti gli aggiudicatari, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 6.2, ultimo periodo, e dal paragrafo 6.4.

I diritti d'uso saranno rilasciati solo a seguito dell'effettivo assolvimento degli adempimenti di cui ai paragrafi 6.2 e 6.3.

6.6 Obblighi del titolare del diritto d'uso, penali e revoca del diritto d'uso

6.6.1 Obblighi del titolare del diritto d'uso

I soggetti titolari dei diritti d'uso delle frequenze attribuite con la presente procedura di gara si obbligano:

- a) qualora non già in loro possesso, a ottenere l'autorizzazione per l'attività di operatore di rete conformemente a quanto stabilito dal paragrafo 6.2.1 del presente disciplinare e, in ogni caso, a iscriversi al Registro degli operatori di comunicazione tenuto dall'Autorità e a comunicare e aggiornare i dati relativi agli impianti di radiodiffusione;
- b) a rispettare quanto stabilito dal punto 4 del bando e paragrafo 3.3 del presente disciplinare in materia di trasferibilità dei diritti d'uso;
- c) al pagamento dei contributi e dei diritti amministrativi conformemente a quanto stabilito dall'ultimo paragrafo del punto 14 del bando e paragrafo 6.2.1 del presente disciplinare;
- d) a rispettare le disposizioni vigenti in materia di operatori di rete relative al diritto d'uso aggiudicato;
- e) a rispettare tutti gli impegni ed obblighi assunti nella domanda;
- f) a rispettare, in particolare, quanto previsto:
 - 1) in materia di realizzazione ed esercizio dell'infrastruttura di rete nel conferente piano allegato alla domanda ed a rispettare le tempistiche ivi indicate;
 - 2) in materia di copertura secondo quanto previsto dal piano allegato alla domanda e dalla domanda stessa;
 - 3) nel piano editoriale prefigurato nella domanda;
- g) a inserire nei contratti di fornitura di capacità trasmissiva con i fornitori di contenuti o altri contratti comunque connessi con i diritti d'uso delle frequenze l'evenienza della revoca del predetto diritto d'uso;
- h) a utilizzare impianti conformi, per caratteristiche e modalità di funzionamento, alle normative tecniche applicabili.

6.6.2 Penali e revoca del diritto d'uso

Fatte salve le conseguenze previste dalla normativa vigente in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal diritto d'uso delle frequenze, agli aggiudicatari che non rispettano gli obblighi di cui al paragrafo 6.6.1 derivanti dall'aggiudicazione, ivi incluso in particolare l'obbligo di copertura assunto con l'offerta aggiudicataria e la relativa tempistica, o l'obbligo di rispettare il piano editoriale aggiudicatario, è disposta la revoca del diritto d'uso nelle aree interessate ed è immediatamente inibito l'uso delle frequenze assegnate.

Nel caso in cui gli obblighi assunti in materia di realizzazione ed esercizio dell'infrastruttura, ivi inclusi gli impegni assunti in termini di copertura, sono rispettati per meno del 30 per cento di quanto previsto nella domanda e nei relativi allegati, il Ministero può chiedere l'immediata escussione di un ammontare pari al 30 per cento dell'importo garantito con deposito cauzionale di cui al paragrafo 6.2, lett. a).

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 11, comma 3, del Regolamento, nel caso in cui l'obbligo di copertura o il piano editoriale non è rispettato per più del 30 per cento di quanto previsto nelle rispettive domande e correlativi impegni presentati in sede di domanda di partecipazione alla gara, è disposta la revoca totale del diritto d'uso, fatti salvi i diritti dei fornitori di contenuti indipendenti destinatari del 40 per cento della capacità trasmissiva ai sensi dell'art. 4 del Regolamento.

La revoca può altresì essere disposta in caso di violazione dei termini e delle modalità della cessione del 40 per cento della capacità trasmissiva, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento.

In caso di revoca nessun rimborso è dovuto agli aggiudicatari e il deposito cauzionale di cui al paragrafo 6.2, lett. a), è integralmente escusso dal Ministero. In caso di revoca le relative frequenze rientrano nella disponibilità dell'amministrazione.

6.7 Variazioni

Ogni variazione degli elementi contenuti nella documentazione di cui ai paragrafi 6.3 e 6.4 che sia intervenuta successivamente al rilascio del singolo diritto d'uso, deve essere comunicata, entro trenta giorni dall'avvenuta variazione, al Ministero.

6.8 Misure asimmetriche

Conformemente all'art. 5 del Regolamento e al punto 16 del bando, gli operatori che già dispongono di reti televisive (analogiche o digitali) con un grado di copertura superiore al 75 per cento della popolazione nazionale, indipendentemente dalla loro partecipazione alla presente procedura, sono obbligati a offrire agli operatori nuovi entranti che risultino aggiudicatari di frequenze, accesso, ai servizi di trasmissione per un periodo di 5 anni dalla data dell'effettivo accesso a tali servizi a condizioni economiche orientate ai costi effettivamente sostenuti nella fornitura dei servizi. A tal fine, entro trenta giorni dall'aggiudicazione, i soggetti obbligati ai sensi del periodo precedente comunicano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le condizioni economiche di offerta dei servizi di trasmissione, corredate da tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto delle condizioni di cui al presente paragrafo.

Solo ragioni di obiettiva impossibilità, oggetto di controllo da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, potranno giustificare un rifiuto del predetto accesso.

Le procedure applicabili dall'Autorità nonché a tutela degli operatori interessati in caso di controversie sono disciplinate dall'art. 5 del Regolamento.

Allegato A

Modello di fideiussione bancaria a titolo di deposito cauzionale escutibile a prima richiesta , di cui al paragrafo 4.1.2 del Disciplinare

(RAGIONE SOCIALE DELLA BANCA)

Bollo

Spettabile

Ministero dello Sviluppo Economico,

Dipartimento per le comunicazioni

Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione

Viale America 201

00144 Roma

luogo e data

Fideiussione n.

PREMESSO CHE

La società partecipa alla procedura, di cui alla delibera n. 497/10/CONS, per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze individuate dal piano nazionale di assegnazione per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 300/10/CONS, e successive modificazioni e integrazioni, per la realizzazione di reti televisive nazionali digitali terrestri, ai sensi di quanto previsto dalla delibera n. 181/09/CONS, Allegato A, punti 6 lettera f), 7, 8, 9 di cui al bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.del, Parte quinta, Foglio delle inserzioni ed al relativo Disciplinare.

Il paragrafo 4.1.2, del Disciplinare prevede che i soggetti che partecipano alla procedura per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze debbano allegare, a pena di esclusione, alla domanda

relativa al singolo diritto d'uso per il quale viene presentata offerta, il relativo deposito cauzionale pari ad Euro 2.500.000.

Il deposito cauzionale, per ogni diritto d'uso per il quale è stata presentata domanda, deve essere costituito a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica e di radiodiffusione, viale America 201, 00144 Roma, per una durata non inferiore a sei mesi, e comunque fino al rilascio dei diritti d'uso. Il deposito cauzionale è posto a garanzia della corretta partecipazione alla procedura per l'assegnazione delle frequenze. Il deposito dovrà indicare specificamente l'oggetto della gara e blocco di frequenza per il quale è stato costituito.

Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante libretto di risparmio postale, intestato al Ministero dello Sviluppo Economico, ovvero quietanza di tesoreria a dimostrazione di avvenuto deposito (nel caso di utilizzo di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, detti titoli debbono essere calcolati al valore di Borsa del giorno precedente a quello della costituzione del deposito, e, per i titoli soggetti a tassazione, con detrazione dell'importo relativo), ovvero deposito effettuato presso uno degli istituti di credito di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni (la ricevuta o la dichiarazione di deposito dovrà essere redatta in bollo e le firme dei rappresentanti dei suddetti istituti dovranno essere autenticate).

In alternativa a tale deposito cauzionale potrà essere costituita cauzione in una delle forme previste dalla legge 10 giugno 1982, n. 348. In tali casi la fideiussione ovvero la polizza assicurativa, ciascuna per ogni blocco di frequenza per la quale è stata presentata domanda, dovranno essere redatte in bollo e le firme dei rappresentanti del rilasciante la fideiussione ovvero la polizza assicurativa dovranno essere autenticate. La fideiussione e la polizza assicurativa devono consentire l'escussione della somma garantita a prima richiesta, e dovranno altresì contenere l'espressa dichiarazione del rilasciante di aver preso integralmente conoscenza del bando e del disciplinare di gara, con particolare riferimento alle ipotesi di incameramento del deposito o di escussione della fideiussione o della polizza assicurativa.

Il paragrafo 4.1.2 del Disciplinare indica le cause di incameramento del deposito ovvero di escussione della fideiussione o della polizza assicurativa e ad esso fanno rinvio le disposizioni di cui ai paragrafi 4.5 e 6.2 del Disciplinare.

Salvo quanto previsto nel paragrafo 4.1.2 del Disciplinare, lo svincolo del deposito, ovvero dei depositi, costituiti dai singoli partecipanti, sarà disposto dal Ministero successivamente al rilascio dei diritti d'uso, ponendo in essere le formalità necessarie.

TUTTO CIO' PREMESSO

La Banca filiale di con sede legale in codice fiscale e partita IVA n., iscritta al Registro delle Imprese di al n., iscritta all'albo delle banche al n., capitale sociale euro (qui di seguito definita la Banca), in persona dei suoi legali rappresentanti:in seguito ad espressa formale richiesta della società....., con sede in capitale sociale di euro, di cui versato euro, codice fiscale e partita IVA n., iscritta al Registro delle Imprese di al n., (qui di seguito definita la Società), dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fideiussore solidale ai sensi dell'art. 1944 c.c. nell'interesse della Società ed a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione – Viale America, 201 00144 Roma (qui di seguito definito il Ministero) fino ad euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) corrispondenti all'ammontare del deposito cauzionale di cui al paragrafo 4.1.2, del Disciplinare, a garanzia della corretta partecipazione alla procedura per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze del lotto (A.1 o A2 o A3 o B1 o B2 o C1) cui la domanda presentata si riferisce.

La Banca dichiara di aver preso integralmente conoscenza del Bando di gara e del Disciplinare di cui in Premessa, con particolare riferimento anche alle ipotesi di escussione della fideiussione.

La presente fideiussione ha durata di mesi a decorrere dalla data di rilascio [non inferiore a 6 mesi dalla data di presentazione dell'offerta per la procedura di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze] e comunque fino al rilascio dei diritti d'uso.

La Banca, irrevocabilmente, incondizionatamente, e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, si impegna a pagare senza indugio l'importo richiesto dal Ministero al verificarsi anche di una sola delle cause di escussione della fideiussione di cui al paragrafo 4.1.2 del Disciplinare, fino all'ammontare massimo di euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) a fronte di semplice richiesta scritta dello stesso, senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della richiesta di pagamento e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che la Società abbia sollevato in merito. In particolare l'impegno della Banca vale anche nel caso in cui, verificatasi una delle cause di esclusione o di decadenza dall'aggiudicazione di cui al paragrafo 4.1.2 del Disciplinare, la presente fideiussione debba essere escussa unitamente alle altre fideiussioni rilasciate a favore del medesimo soggetto per altri blocchi di frequenze.

A seguito della richiesta la Banca pagherà al Ministero, a mezzo bonifico bancario, la somma indicata nella richiesta di pagamento con valuta non successiva al terzo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo al ricevimento di detta richiesta di pagamento.

La banca accetta che nella richiesta di pagamento venga specificato il conto sul quale devono essere versate le somme da pagare.

Il Ministero dispone lo svincolo della fideiussione prestata successivamente al rilascio dei diritti d'uso per le domande relative allo specifico blocco di frequenza di cui alla procedura citata in Premessa, ponendo in essere le formalità necessarie, a seguito dell'accertamento dell'avvenuto adempimento di tutti gli impegni garantiti in conformità ai termini previsti e subordinatamente alla condizione che non si siano verificate altre situazioni tali da determinare l'escussione della fideiussione stessa, dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata.

Resta inteso che a seguito di tale comunicazione la presente garanzia sarà automaticamente privata di ogni efficacia e dovrà essere restituita in originale alla Banca.

La Banca, con la presente fideiussione, espressamente solleva il Ministero dall'obbligo di agire nei termini previsti dall'art. 1957 del codice civile, fermo restando che la Banca rimarrà vincolata, in deroga a detto art. 1957, anche nel caso in cui il Ministero non abbia proposto istanza contro la Società o non l'abbia coltivata.

In deroga all'art. 1939 del codice civile la presente fideiussione dovrà ritenersi valida ed efficace anche nel caso in cui l'obbligazione principale della Società nei confronti del Ministero dovesse essere dichiarata invalida.

La Banca, con la presente fideiussione, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 1945, 1947 e 1955 del codice civile.

La Banca espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione (anche di nullità o di annullamento), diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti del Ministero, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente fideiussione, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione, ricorso od istanza che la Società possa avere a qualsiasi titolo nei confronti del Ministero.

Distinti saluti

(BANCA)

(FIRME)

(AUTENTICA DELLE FIRME)

La fideiussione dovrà essere redatta in bollo e le firme dei rappresentanti del rilasciante la fideiussione dovranno essere autenticate.

N.B. Detta dichiarazione dovrà essere opportunamente adattata nel caso in cui il deposito cauzionale sia costituito nell'interesse di impresa individuale, consorzio, ovvero di soggetti che si impegnino a costituirsi in società o consorzio.

Allegato B

Modello di fideiussione bancaria a titolo di deposito cauzionale escutibile a prima richiesta, di cui al paragrafo 6.2 lett. a) del Disciplinare
(RAGIONE SOCIALE DELLA BANCA)

Bollo

Spettabile

Ministero dello Sviluppo Economico,

Dipartimento per le comunicazioni

Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione

Viale America 201

00144 Roma

luogo e data

Fideiussione n.

PREMESSO CHE

La società è risultato aggiudicatario nell'ambito della procedura, di cui alla delibera n. 497/10/CONS, per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze individuate dal piano nazionale di assegnazione per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 300/10/CONS, e successive modificazioni e integrazioni, per la realizzazione di reti televisive nazionali digitali terrestri, ai sensi di quanto previsto dalla delibera n. 181/09/CONS, Allegato A, punti 6 lettera f), 7, 8, 9 di cui al bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.del, Parte quinta, Foglio delle inserzioni ed al relativo Disciplinare.

Il paragrafo 6.2 lett. a), del Disciplinare prevede che i soggetti che risultano aggiudicatari, ai fini del rilascio del diritto d'uso, ovvero dei diritti d'uso, cui hanno titolo, hanno l'obbligo di costituire, entro 40 giorni dalla data di spedizione della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, un deposito cauzionale, a garanzia della realizzazione ed esercizio della rete per ogni lotto di frequenza oggetto di aggiudicazione, pari al 10 per cento dell'importo degli investimenti di cui al paragrafo 5. 1 lett. b.1) del Disciplinare.

Il deposito cauzionale, per ogni diritto d'uso per il quale i partecipanti sono risultati aggiudicatari, deve essere costituito a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica e di radiodiffusione, viale America 201, 00144 Roma, per una durata non inferiore a cinque anni, e comunque fino alla realizzazione ed esercizio della rete. Il deposito cauzionale è posto a garanzia della realizzazione ed esercizio della rete per ogni lotto di frequenza oggetto di aggiudicazione. Il deposito cauzionale dovrà indicare specificamente l'oggetto della gara e lotto di frequenze per il quale è stato costituito.

Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante libretto di risparmio postale, intestato al Ministero dello Sviluppo Economico, ovvero quietanza di tesoreria a dimostrazione di avvenuto deposito (nel caso di utilizzo di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, detti titoli debbono essere calcolati al valore di Borsa del giorno precedente a quello della costituzione del deposito, e, per i titoli soggetti a tassazione, con detrazione dell'importo relativo), ovvero deposito effettuato presso uno degli istituti di credito di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni (la ricevuta o la dichiarazione di deposito dovrà essere redatta in bollo e le firme dei rappresentanti dei suddetti istituti dovranno essere autenticate).

In alternativa a tale deposito cauzionale potrà essere costituita cauzione in una delle forme previste dalla legge 10 giugno 1982, n. 348. In tali casi la fideiussione ovvero la polizza assicurativa, ciascuna per ogni lotto di frequenza aggiudicato, dovranno essere redatte in bollo e le firme dei rappresentanti del rilasciante la fideiussione ovvero la polizza assicurativa dovranno essere autenticate. La fideiussione e la polizza assicurativa devono consentire l'escussione della somma garantita a prima richiesta, e dovranno altresì contenere l'espressa dichiarazione del rilasciante di aver preso integralmente conoscenza del bando e del disciplinare di gara, con particolare

riferimento alle ipotesi di incameramento del deposito o di escussione della fideiussione o della polizza assicurativa.

Il paragrafo 6.6.2 del Disciplinare indica le cause di escussione del deposito cauzionale e ad esso fanno rinvio le disposizioni di cui al paragrafo 6.2 del Disciplinare.

Salvo quanto previsto nel paragrafo 6.2 del Disciplinare, lo svincolo del deposito, ovvero dei depositi, costituite dai singoli aggiudicatari, sarà disposto dal Ministero successivamente alla realizzazione ed esercizio della rete, ponendo in essere le formalità necessarie.

TUTTO CIO' PREMESSO

La Banca filiale di con sede legale in codice fiscale e partita IVA n., iscritta al Registro delle Imprese di al n., iscritta all'albo delle banche al n., capitale sociale euro (qui di seguito definita la Banca), in persona dei suoi legali rappresentanti: in seguito ad espressa formale richiesta della società....., con sede in capitale sociale di euro, di cui versato euro, codice fiscale e partita IVA n., iscritta al Registro delle Imprese di al n., (qui di seguito definita la Società), dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fideiussore solidale ai sensi dell'art. 1944 c.c. nell'interesse della Società ed a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione – Viale America, 201 00144 Roma (qui di seguito definito il Ministero) fino ad euro (.....) corrispondenti al 10 per cento dell'importo degli investimenti di cui al paragrafo 5. 1 lett. b.1) del Disciplinare, a garanzia della realizzazione ed esercizio della rete relativa al lotto (A.1 o A2 o A3 o B1 o B2 o C1) cui l'aggiudicazione si riferisce.

La Banca dichiara di aver preso integralmente conoscenza del Bando di gara e del Disciplinare di cui in Premessa, con particolare riferimento anche alle ipotesi di escussione della fideiussione.

La presente fideiussione ha durata di anni a decorrere dalla data di rilascio [non inferiore a 5 anni dalla data di spedizione della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze] e comunque fino alla realizzazione ed esercizio della rete oggetto del diritto d'uso.

La Banca, irrevocabilmente, incondizionatamente, e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, si impegna a pagare senza indugio l'importo richiesto dal Ministero al verificarsi anche di una sola delle cause di escussione della fideiussione di cui al paragrafo 6.2 del Disciplinare, fino all'ammontare massimo di euro (.....) a fronte di semplice richiesta scritta dello stesso, senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della richiesta di pagamento e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che la Società abbia sollevato in merito. In particolare l'impegno della Banca vale anche nel caso in cui, verificatasi una delle cause di revoca dell'aggiudicazione di cui al paragrafo 6.2 del Disciplinare, la presente fideiussione debba essere escussa unitamente alle altre fideiussioni rilasciate a favore del medesimo soggetto per altri blocchi di frequenze.

A seguito della richiesta la Banca pagherà al Ministero, a mezzo bonifico bancario, la somma indicata nella richiesta di pagamento con valuta non successiva al terzo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo al ricevimento di detta richiesta di pagamento.

La banca accetta che nella richiesta di pagamento venga specificato il conto sul quale devono essere versate le somme da pagare.

Il Ministero dispone lo svincolo della fideiussione prestata successivamente alla realizzazione ed esercizio della rete oggetto dei diritti d'uso aggiudicato di cui alla procedura citata in Premessa, ponendo in essere le formalità necessarie, a seguito dell'accertamento dell'avvenuto adempimento di tutti gli impegni garantiti in conformità ai termini previsti e subordinatamente alla condizione che non si siano verificate altre situazioni tali da determinare l'escussione della fideiussione stessa, dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata.

Resta inteso che a seguito di tale comunicazione la presente garanzia sarà automaticamente privata di ogni efficacia e dovrà essere restituita in originale alla Banca.

La Banca, con la presente fideiussione, espressamente solleva il Ministero dall'obbligo di agire nei termini previsti dall'art. 1957 del codice civile, fermo restando che la Banca rimarrà vincolata, in deroga a detto art. 1957, anche nel caso in cui il Ministero non abbia proposto istanza contro la Società o non l'abbia coltivata.

In deroga all'art. 1939 del codice civile la presente fideiussione dovrà ritenersi valida ed efficace anche nel caso in cui l'obbligazione principale della Società nei confronti del Ministero dovesse essere dichiarata invalida.

La Banca, con la presente fideiussione, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 1945, 1947 e 1955 del codice civile.

La Banca espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione (anche di nullità o di annullamento), diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti del Ministero, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente fideiussione, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione, ricorso od istanza che la Società possa avere a qualsiasi titolo nei confronti del Ministero.

Distinti saluti

(BANCA)

(FIRME)

(AUTENTICA DELLE FIRME)

La fideiussione dovrà essere redatta in bollo e le firme dei rappresentanti del rilasciante la fideiussione dovranno essere autenticate.

N.B. Detta dichiarazione dovrà essere opportunamente adattata nel caso in cui la fideiussione sia costituita nell'interesse di impresa individuale, consorzio, ovvero di soggetti che si impegnino a costituirsi in società o consorzio.